

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1983

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1978, n. 741, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione della complessiva somma di lire 330.000.000 onde sopprimere alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro

— Spese di rappresentanza (Cap. 1107) L. 25.000.000
(Impreviste maggiori esigenze connesse con il più intenso ritmo degli incontri con delegazioni e rappresentanze straniere).

Ministero di grazia e giustizia

— Spese di rappresentanza (Cap. 1082) » 5.000.000
(Impreviste maggiori esigenze essenzialmente collegate ai più estesi interventi resi necessari nel quadro delle misure di sicurezza sociale).

Ministero dell'interno

— Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (Cap. 2629) L. 300.000.000
(Maggiori esigenze connesse con la intensificata attività per la difesa dell'ordine pubblico).

L. 330.000.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per

le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1978, n. 741, concernente il prelevamento di lire 330 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1978, n. 741, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 25 novembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'articolo 47 della legge 27 aprile 1978, n. 143, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di lire 330.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 1107. — Spese di rappresentanza . . . L. 25.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. n. 1082. — Spese di rappresentanza . . . » 5.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. n. 2629. — Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. » 300.000.000

L. 330.000.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO